

Giustizia e Diritto dall'Etruria a Roma

Il concetto di "Diritto" si accompagna nell'immaginario collettivo a una associazione quasi scontata con quello di "Giustizia": se quest'ultimo costituisce un ideale a cui tendere, il diritto ne rappresenta la controparte concreta, uno strumento, introdotto e costruito dall'uomo, di governo dei rapporti tra gli esseri umani, finalizzato alla gestione e al superamento del conflitto.

Eppure, il conflitto, nelle mutevoli forme che assume nelle maglie del tessuto sociale e politico, è sempre stato il motore delle trasformazioni che il diritto ha avuto nelle società antiche come in quelle moderne. Nel tentativo costante di rendere concreto un ideale di giustizia, che va anch'esso strutturandosi con l'evolversi delle società civili, il diritto si trasforma, si adegua alle esigenze che vanno esprimendosi ed assume profili e caratteri differenti.

Il diritto di Roma, della Roma antica, non si sottrae a questo meccanismo di natura antropologica dalle forti ricadute sociali e politiche. Peculiare però è il ruolo che ha assunto, diventando, per la sua complessità, pervasività e sistematicità, un punto di riferimento per la costruzione di molti ordinamenti legislativi successivi nel tempo.

Se si volesse dare una definizione del diritto di Roma, essa potrebbe essere "l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano"; convenzionalmente si ritiene che queste leggi siano state prodotte dalla fondazione dell'Urbe fino alla fine dell'impero di Giustiniano, cioè fino al 565 d.C. Fu proprio Giustiniano, infatti, con una operazione che dal 529 d.C. ca. durò fino alla sua morte, a volere che tutta la tradizione e il sapere giuridico fossero raccolti dai tecnici dei suoi tempi, andando a comporre il Corpus Iuris Civilis, che doveva proprio fornire gli strumenti formativi e interpretativi per i giuristi coevi e per quelli successivi.

La mostra, partendo da uno sguardo che va oltre Roma, in terra d'Etruria, vuole evidenziare alcuni aspetti essenziali di un ordinamento giuridico come quello romano, estremamente complesso, che segue la storia dell'Urbe e che convenzionalmente viene suddiviso in grandi periodi di trasformazione e transizione: il periodo cd. "arcaico", che corrisponde sostanzialmente a quello monarchico e che si conclude con l'importante emanazione delle Leggi Licinia-Sextia (530-473 a.C.); un lungo periodo, cd. "pre-classico", coincidente con l'ordinamento della Roma repubblicana e il cui termine si fa coincidere con quella che si considera la data di inizio del principato, ossia il 27 a.C.; il periodo imperiale, con la sua complessa struttura politica e burocratica, considerato convenzionalmente omogeneo dal punto di vista della storia del diritto di Roma, a partire dalle riorganizzazioni volute dal primo imperatore Augusto fino all'impero di Diocleziano (284 d.C.); e infine, tra Diocleziano e Giustiniano (568 d.C.) si avrà un'ultima fase di evoluzione di un ordinamento la cui completezza e sistematicità diverrà importante eredità per la storia del diritto occidentale.

La giustizia degli dei e degli eroi

Nel racconto omerico dell'incontro tra Priamo ed Achille, orchestrato dalla volontà divina, emerge un'idea di Giustizia sostanzialmente frutto, da un lato, della "comprensione della sofferenza" e, dall'altro, del diritto dell'eroe che si è sacrificato di ricevere giusta ed onorata sepoltura. Ugualmente, nella tradizione mitica che racconta il delicato arbitrato umano di Paride, emerge il ruolo preponderante e assoluto della volontà divina che spinge l'uomo verso conseguenze drammatiche.

La trasfigurazione del mito ci parla di un ideale di giustizia legato ai valori di una società di guerrieri ed eroi, dominata e decisa dal capriccio divino. Le società arcaiche etrusca e romana, pur rapportandosi con questi modelli culturali di ambiente greco, si organizzano e si strutturano all'interno delle proprie comunità in maniera da gestire le relazioni tra gli uomini e quelle tra gli uomini e gli dei.

Tra la fine del VII e l'inizio del VI secolo a.C. si assiste all'affermazione, nel mondo etrusco, della città-stato come entità politico-istituzionale più sicura e qualificata. Le aristocrazie gentilizie (gruppi familiari cui viene riconosciuto un ruolo sociale e politico predominante), fino ad allora prevalenti, restano degli importanti punti di riferimento, conservando il controllo dei mezzi di produzione e delle risorse, al punto da esprimere le autorità anche in ambito urbano (si tratta di veri e propri "re"). I modelli e le "tendenze" nella rappresentazione del sé restano quelli stimolati dai vivaci contatti e scambi culturali e commerciali nel bacino del Mediterraneo.

Numerosa e di pregevole fattura è per questo la ceramica greca rinvenuta in contesti etruschi, soprattutto funerari. I miti e le storie molto note, su di essi rappresentati, ci raccontano vicende da cui traspare un'idea di Giustizia molto diversa da quella che si ritroverà nello strutturato ordinamento romano, ma che ne costituisce in qualche modo presupposto. Elementi che testimoniano una certa affinità culturale tra i centri etruschi e la Roma coeva sono soprattutto i simboli e gli attributi del potere politico, amministrativo e giudiziario: nelle fonti si trova, infatti, testimonianza di come gli insignia imperii (i simboli usati per rappresentare il potere) sarebbero stati trasmessi ai Romani dagli Etruschi, specificamente da quelli di Vetulonia, secondo il poeta Silio Italico, e da quelli di Tarquinia, secondo Strabone.

Giustizia e Diritto nella Roma delle origini

Un solco da cui tutto ha origine. Il rito di fondazione di Roma è prima di tutto un racconto, declinato anche per immagini, ed è fondativo di tutto il sistema della Roma delle origini: una comunità che all'interno del perimetro tracciato dal solco trova un'identità e che affida le proprie sorti a chi quel perimetro è riuscito a tracciare. Non era pensabile un'operazione così radicale e importante senza il presupposto della pax deorum ossia la benevolenza, l'amicizia e la proficua collaborazione con i propri dèi. Questa condizione ideale di equilibrio andava preservata e il compito di garantirla spettava al rex (dal latino regere, cioè "governare"). Per questo egli era anche sacerdos, ministro del culto: la sfera religiosa e quella politica avevano un'intima e imprescindibile connessione. Le sanzioni che egli comminava avevano ugualmente carattere giuridico e sacrale.

Da questa premessa discendeva anche l'atteggiamento nei confronti di contese e liti a carattere privato: non meritavano un intervento repressivo o di controllo da parte della pubblica autorità; l'esercizio della vendetta privata era ampiamente riconosciuto e diffuso e l'intervento repressivo era giustificato solo in circostanze che avessero messo a repentaglio il delicato equilibrio della pax deorum. Solo se era in pericolo la comunità, l'autorità pubblica, in funzione di tutela, interveniva a sanzionare il comportamento incriminato. Inoltre, la difesa della comunità era intesa anche dal punto di vista militare, per cui nelle mani del rex si concentrava un potere di tipo politico, amministrativo, religioso e militare.

Secondo la tradizione, già nel primo periodo monarchico, al rex fu affiancata l'istituzione del Senato, che costituiva l'assemblea dei senes, cioè degli anziani e, dunque, dei saggi. Al Senato sarebbe spettato il compito di eleggere il successore del re nei momenti in cui fosse venuto a mancare.

Nel periodo di transizione tra un re ed il suo successore ai Senatori spettava, a turni di 5 giorni e per un massimo di 500, il ruolo di interrex: si tratta di una figura peculiare del mondo italico, le cui origini si collocano presumibilmente tra il VII e il VI secolo a.C., ma che subirà delle evoluzioni nei periodi successivi (ne troviamo traccia l'ultima volta nel 43 a.C.).

Interessante notare come non esistesse una trasmissione ereditaria del potere monarchico, ma fosse piuttosto una scelta, una designazione del re precedente o dei Senatori.

Numa Pompilio, secondo la tradizione, introdusse il collegio pontificale, un gruppo di esperti di diritto sacro, che avevano il compito di tutelare la tradizione religiosa, concorrendo a preservare l'armonia della pax deorum.

I littori

Istituiti, secondo la tradizione, al tempo di Romolo, i littori (dal latino *lictores* che deriverebbe dal verbo *ligare*, ovvero "legare"). Essi camminavano davanti al rex e lo proteggevano con dei bastoni. Avevano, inoltre, attorcigliate alla vita delle cinghie di cuoio che utilizzavano per legare tutti quelli che il sovrano avesse ordinato di catturare. Durante il periodo repubblicano e imperiale assunsero il ruolo, in parte simbolico, di proteggere tutti i magistrati con il potere dell'*imperium* e di eseguire le condanne a morte.

Sebbene all'inizio fossero probabilmente scelti tra i plebei, per gran parte della storia di Roma furono soprattutto dei liberti (schiavi liberati). Era richiesto che fossero cittadini romani e che fossero forti e capaci di lavori fisici. Esentati dal servizio militare, ricevevano un salario fisso di 600 sesterzi (nel I secolo d.C.) ed erano organizzati in una corporazione. A sceglierli solitamente era il magistrato che dovevano servire, ma è anche possibile che venissero estratti all'interno dei Comizi Curiati, la più antica assemblea dei cittadini romani, fatta tradizionalmente risalire al periodo regio e composta da 30 gruppi di cittadini, le Curie (dieci per ognuna delle tre tribù che avevano fondato Roma). In origine, dunque, i littori erano probabilmente scelti uno per Curia (di qui il numero complessivo di 30 littori, come le curie): 24 per i due consoli e 6 per il pretore.

Il littore portava con sé i fasces che erano composti da 30 verghe e una scure. Quest'ultima era tenuta nei fasci solo fuori dal pomerium, il limite sacro della città, con l'eccezione degli attributi della magistratura straordinaria del dittatore, che aveva pieno potere anche all'interno del pomerium. Le verghe rappresentavano uno strumento che poteva essere usato per percuotere i cittadini: non era un'immagine banale, in quanto era l'unico modo in cui il corpo di un romano poteva essere violato. La persona del *civis romanus* era considerata sacra e non era ammessa la fustigazione.

Magistrati: poteri e amministrazione della giustizia

Diventare magistrato significava essere eletto per esercitare una carica pubblica per una durata di tempo predefinita. Le diverse magistrature, a cui un giovane che intendesse perseguire la carriera politica poteva ambire, incarnavano le differenti funzioni del potere politico. Inizialmente fu prerogativa del patriziato; con il tempo furono introdotte delle cariche dedicate a persone di estrazione plebea, come il tribunato della plebe, l'edilità, e la carica considerata più alta, quella del consolato, che divenne ricopribile dall'inizio del II secolo a.C. dai plebei.

In particolar modo il tribunato della plebe, istituito nel 494 a.C. e fondato su un giuramento di fedeltà al popolo, fu in origine di carattere rivoluzionario: i tribuni potevano invalidare atti o sentenze dei magistrati, di nobile estrazione, ritenuti lesivi dei diritti di un plebeo, nonché riunire i concili della plebe e promuovere i plebisciti. Questo potere di "opposizione" sarà determinante nell'ambito delle trasformazioni delle istituzioni romane in un'ottica di ampliamento della partecipazione attiva alla vita politica e sociale di quote sempre più rappresentative della cittadinanza romana. Quando anche i plebisciti furono equiparati alle leggi (legge Ortensia, ca. 287 a.C.), i tribuni della plebe divennero veri e propri magistrati.

Il discrimine principale tra le magistrature era l'imperium, potere che potrebbe definirsi di stampo militare e a carattere coercitivo, che poteva essere domi (potere giudiziario a Roma), oppure militiae (potere militare al di fuori del perimetro sacro cittadino, il pomerio). I magistrati che lo detenevano potevano fregiarsi del fascio littorio ed erano accompagnati da littori. Le magistrature dotate di imperium erano il consolato, la pretura e alcune straordinarie, come l'interrex e il dictator; sine imperio era invece il tribunato della plebe, la censura (magistratura istituita nel 443 a.C. con il compito, in particolare, di effettuare il censimento della popolazione), l'edilità curule e plebea (magistratura originariamente legata alla custodia dei templi, in seguito con competenze sulla sorveglianza di strade, edifici, mercati e controllo dei prezzi), la questura (cui originariamente fu attribuita una competenza sulla giurisdizione criminale, divenuta poi solo amministrativa). Dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia erano rilevanti, in maniera particolare, il consolato e la pretura. Il consolato era una carica collegiale (due erano i consoli in carica nell'anno) e ai consoli, oltre tutta una serie di importanti compiti di carattere amministrativo, politico e militare, era demandata la giurisdizione criminale dei processi privi di appello. Oltre ai 12 littori che li accompagnavano, attributi dei consoli erano la toga praetexta e la sella curulis.

La pretura era ugualmente una carica collegiale, composta originariamente da due membri; il loro numero crebbe molto nel tempo, fino a divenire 16 con Cesare. I pretori, generalmente accompagnati da 6 littori, erano impegnati nella cura dell'amministrazione della giustizia cittadina: ogni anno all'inizio del proprio mandato il praetor urbanus emanava un editto che conteneva i criteri e le formule che avrebbe applicato nell'ambito della propria attività. Il complesso di norme creato dall'attività (honor) del pretore assunse nel tempo la denominazione di ius honorarium o praetorium, fondamentale strumento integrativo dello ius civile. Al pretore urbano si affiancò, dal 242 a.C., il praetor peregrinus, a cui era affidata la risoluzione di liti e contese tra i cittadini romani e gli stranieri a Roma e tra gli stranieri.

I luoghi della Giustizia

Nei giorni fasti, durante i quali era consentito intraprendere attività pubbliche, i tribunali lavoravano di norma la mattina, ma se entrambe le parti erano presenti e se la causa era stata avviata prima di mezzogiorno, le leggi delle XII Tavole consentivano di protrarre la seduta anche fino al tramonto. Alcuni processi potevano durare più giorni. Il tempo a disposizione degli avvocati per la loro arringa era regolato da clessidre ad acqua della durata di circa venti minuti.

Il clima in cui si svolgevano le udienze era tutt'altro che tranquillo: i centumviri, magistrati che si occupavano delle cause più frequenti, come quelle legate all'eredità, alla proprietà e alla schiavitù, operavano insieme, oppure divisi in quattro sezioni, separate solo da tramezzi e paraventi. Al pubblico era consentito di assistere ai processi.

Dato il grandissimo numero di cause da discutere, le sedi dei tribunali erano numerose. La più antica fu verosimilmente nel Comitium, il primo spazio sacro e politico posto all'angolo nord-occidentale del Foro Romano, presso la Curia, sede del Senato. A partire dal II secolo a.C., il Foro prese ad arricchirsi di basiliche, edifici destinati alla cura degli affari e all'amministrazione della giustizia, specialmente in caso di maltempo.

Numerose sono le strutture basilicali costruite

nell'area forense durante la Repubblica: la Porcia, fatta costruire dal censore M. Porcio Catone nel 184 a.C.; la Fulvia, eretta da M. Fulvio Nobiliore nel 179 a.C., conosciuta come basilica Emilia; la basilica Sempronia del censore T. Sempronio Gracco del 169 a.C. Al posto di quest'ultima fu eretta la Giulia, iniziata da C. Giulio Cesare e terminata da Ottaviano Augusto.

Durante l'impero, parte delle attività giudiziarie si svolgevano anche sotto i portici e nelle basiliche dei nuovi fori volute dai Cesari: i grandi emicicli del Foro di Augusto erano probabilmente le sedi dei tribunali dei pretori, urbano e peregrino, e la grandiosa basilica Ulpia (180 x 60 m) nel Foro di Traiano, ultimata nel 113 d.C., si ritiene fosse la sede dell'archivio dei censori e luogo probabilmente deputato alle operazioni giuridiche relative all'affrancamento degli schiavi.

Definizione di Ius

“Prima di studiare il diritto, bisogna sapere da dove viene il nome di ius. Fu invero chiamato così da iustitia: infatti, come elegantemente lo definisce Celso, lo ius è l’arte del buono e dell’equo.”
(Ulpiano, Digesto, 1,1,1)

Il termine ius è sostanzialmente traducibile con “diritto”. Per diritto si intende, generalmente, l’insieme di norme e dispositivi, di regole, di cui si dota un organismo politico e sociale, in un dato momento della propria storia, per poter gestire le relazioni al proprio interno.

Nell’ambito dell’ordinamento giuridico romano, si individuano differenti tipi di ius, corrispondenti ai diversi momenti storici e alle condizioni sociali che l’ordinamento rifletteva. Ciascuno di essi è caratterizzato in maniera peculiare.

Nella fase più antica, il diritto romano appare costituito da norme affidate alla tradizione orale e frutto di antiche consuetudini piuttosto rigide e rigorose, risalenti ai costumi degli antenati (*mos maiorum*): si parla in questo caso di *Ius Quiritium* (diritto quiritario). Gli ambiti di competenza di questo ordinamento erano soprattutto legati alla vita quotidiana, quindi il diritto di famiglia e le norme regolanti la proprietà privata. Si trattava di un ordinamento applicabile esclusivamente al ceto aristocratico, che perse la sua ragion d’essere con l’avvento delle Leggi Licinia-Sextie (367 a.C.), ovvero le norme di compromesso che consentirono anche ai plebei il coinvolgimento e la partecipazione attiva nei principali istituti della vita politica.

A partire, poi, dalla metà del V secolo a.C., con la promulgazione delle Leggi delle XII Tavole (*Duodecim Tabularum Leges*), ancora frutto delle pressioni del ceto plebeo, l’ordinamento iniziò ad assumere un profilo diverso, individuabile come *ius legitimum vetus*, nel quale si andarono a precisare aspetti che nel diritto quiritario erano oscuri, e furono introdotte le *leges actiones*, attività necessarie per i privati per poter far valere in giudizio le loro pretese, ossia le prime forme processuali. Lo snodo dell’approvazione delle Leggi delle XII Tavole fu fondamentale per il superamento del diritto quiritario e l’affermazione del cd. *ius civile Romanorum*, che caratterizza grosso modo la fase compresa tra il IV secolo a.C. e il 27 a.C..

Nello *ius civile Romanorum* alle norme del diritto quiritario si univano quelle dello *ius legitimum vetus* e le interpretazioni che i pontefici davano di queste norme. L’ammodernamento di questo ordinamento si verificò in maniera progressiva, da un lato con l’emanazione delle *leges publicae* dalle varie assemblee popolari; dall’altro con l’attività interpretativa di veri e propri giuristi laici, che si sostituirono ai pontefici.

Le istituzioni della *res publica* e l’ordinamento giuridico rimasero operanti anche nel periodo cd. “classico” del diritto romano, in epoca imperiale, tra Augusto e Diocleziano (27 a.C. - 284 d.C.). Il *princeps* era considerato un cittadino, anche se il più eminente tra di essi, benché nella sostanza a lui facesse capo una specifica organizzazione amministrativa. Diversamente, tra Diocleziano (285-304 d.C.) e Giustiniano I (527-565 d.C.), l’ordinamento vide un cambiamento radicale nella totale preponderanza e arbitrio dell’imperatore (*dominatus*).

Le leggi

Lex est quod populus iùbet atque constituit
“Legge è quel che il popolo ordina e stabilisce”.
(Gaio, Inst. I, 3)

Secondo i Romani la legge era una disposizione di contenuto normativo adottata dal popolo nei Comizi (assemblee dei cittadini) a seguito della proposta di un magistrato e confermata dal Senato. Costituiva dunque una fonte di primaria importanza per il diritto romano. Considerate ugualmente fonti, alla stregua delle leggi, erano anche, a partire dal IV secolo a.C., le deliberazioni della plebe (plebiscita), emerse dai concilia plebis (assemblee dei plebei), dovute all’iniziativa del tribuno della plebe.

Le leges si distinguevano, sulla base della modalità con cui divenivano efficaci, in: rogatae, qualora fossero proposte da un magistrato nei comizi e poi sottoposte al voto popolare; datae, qualora invece fossero imposte unilateralmente da un magistrato, come poteva accadere, ad esempio, nel caso di disposizioni nei confronti di colonie, provincie e municipi.

Il processo di approvazione di un testo di legge iniziava, dunque, con la proposta da parte di un magistrato (rogatio); la proposta veniva sottoposta preventivamente all’approvazione dei Senatori e poi veniva affissa in luogo pubblico (promulgatio) per circa tre settimane consecutive, in modo che i cives (cittadini) potessero apprenderne i contenuti e iniziare a discuterne. In occasione della pubblicazione, calcolandone la durata utile, si individuava anche la data dell’assemblea popolare che avrebbe provveduto al voto.

I magistrati che potevano proporre leggi alle assemblee popolari erano il console, il pretore, il dittatore e l’inter-*rex*. Generalmente la proposta si esponeva nel Foro o nel Campo Marzio, area destinata agli esercizi militari e sportivi, alle riunioni e votazioni dei comizi (grosso modo corrispondente alla zona interna della grande ansa del Tevere). Ma non era un’operazione lecita tutti i giorni dell’anno, andava verificato che non vi fossero motivi ostativi di carattere religioso.

Giunto il giorno fissato per le votazioni, il magistrato si occupava di convocare il popolo per lo svolgimento delle operazioni. Erano ammessi il voto favorevole, quello contrario e anche l’astensione. Al termine, si provvedeva al conteggio totale e, in caso di maggioranza di voti favorevoli, la legge aveva applicazione ed efficacia immediate.

Gesti e ritualità del matrimonio romano

La cerimonia del matrimonio in epoca romana aveva uno svolgimento scandito da momenti ben definiti che iniziavano il giorno prima della celebrazione.

Il giorno prima delle nozze, infatti, la fanciulla promessa consacrava in un tempio, a una divinità di sua scelta, i giochi della sua infanzia; poi si toglieva la toga pretexta (con le due strisce di porpora, che la rendeva inviolabile) donandola alla Fortuna Virginalis e, verso sera, si dedicava a raccogliere i capelli in una reticella rossa.

Il giorno successivo, quello delle nozze, indossava una tunica senza orli (tunica recta), fissata con una cintura di lana con un nodo doppio (cingulum herculeum), e un mantello (palla) color zafferano; ai piedi portava sandali dello stesso colore, al collo una collana di metallo. Sulla testa era un'acconciatura, come quella delle Vestali, formata da sei cercini (trecce annodate) posticci separati da piccole fasce, avvolta in un velo dal color arancio al rosso (flammeum) che copriva la parte superiore del viso; sul velo, infine, era una corona intrecciata di maggiorana e verbena o di mirto e fiori d'arancio.

Le nozze si svolgevano in casa della sposa. Una volta vestita, la fidanzata riceveva il fidanzato, la famiglia e gli amici di lui; tutti insieme poi sacrificavano agli Dei nell'atrium della casa o presso un tempio vicino. Vittime sacrificali potevano essere una pecora o un bue, meno frequentemente un maiale. Come per tutti i sacrifici che venivano celebrati, l'aruspice (aruspex), dopo l'uccisione della vittima, ne esaminava le interiora per verificare che fossero integre e avere conferma che gli Dei potessero gradire quanto offerto, pena l'annullamento dello stesso matrimonio. Il sacrificio era, pertanto, il momento culminante del rito e gli sposi venivano spesso rappresentati nell'atto di congiungere le mani destre sopra l'altare (dextrarum iunctio inter coniuges), come a voler sottolineare la fedeltà e il vincolo reciproco. Il gesto di unire le mani era infatti inteso più genericamente come gesto d'affetto che come gesto nuziale, per il carattere di intimità del contatto tra le mani.

Aspetti giuridici della schiavitù

Nel mondo romano lo schiavo (*servus* o *ancillus*) era considerato come oggetto di diritto e, come tale, catalogato tra le cose: si trattava, dunque, di una *res* (una "cosa"). Nel linguaggio giuridico veniva indicato anche come *mancipium*, termine legato al diritto di proprietà dovuto a un modo di acquisizione e che finì poi con l'indicare l'oggetto stesso acquisito.

Il padrone dello schiavo era il *dominus* ma la sua esistenza non era condizione indispensabile perché lo schiavo fosse tale: la condizione di schiavitù sussisteva anche senza un rapporto di soggezione in essere. A Roma non solo si nasceva schiavi ma lo si poteva anche diventare: si era schiavi in quanto nati da una schiava (gli schiavi nati in casa, da una madre schiava, erano denominati *vernae*); lo si diventava in quanto prigionieri di guerra; lo si poteva diventare se non si era in grado di estinguere i propri debiti o se si subiva un rapimento, con il quale si veniva sottratti alla propria famiglia per essere venduti come schiavi; infine, un bambino, pur libero, diventava schiavo se veniva esposto: abbandonato dai genitori, finiva con l'essere venduto come schiavo.

Vivere da schiavi non era facile. Lo schiavo era sottoposto all'illimitato arbitrio del proprio padrone; vero è d'altro canto, che un buon cittadino romano si considerava tale quando avesse un atteggiamento generoso e corretto con i propri figli, la propria moglie e i propri schiavi. Lo schiavo non poteva costruirsi una famiglia; con il tempo, questo limite giuridico fu superato nella pratica da una forma alternativa di unione, una sorta di matrimonio servile, chiamato *contubernium*, che però non aveva effetti giuridici: i figli nati da questa unione erano di proprietà del *dominus*, che avrebbe potuto deciderne, per esempio, la vendita.

Lo schiavo non era titolare di diritti patrimoniali ma in deroga a questo principio, e in virtù di una certa capacità di agire che gli veniva riconosciuta, si tollerava che avesse a disposizione e gestisse un proprio *peculium* (insieme di beni messi a disposizione dal padrone – inizialmente denaro, in seguito anche schiavi e beni immobili).

Pur se difficile e considerata infamante, la condizione di schiavo non era una condanna ineludibile: la possibilità di avere accesso a delle risorse e di farle fruttare, anche se per conto del proprio padrone, consentiva allo schiavo di comprare la propria libertà e di diventare, quindi, un *libertus*. La restituzione della libertà avveniva attraverso l'istituto della *manumissio*, ossia la rinuncia della potestà sullo schiavo da parte del padrone. Lo schiavo liberato, il *liberto*, acquisiva piena capacità giuridica, compreso il diritto elettorale attivo, ma non quello passivo, e prendeva il nome e il prenome del padrone; costui gli concedeva la sua protezione e ne diventava *patronus*.

Il matrimonio

Nel mondo romano il fidanzamento e il matrimonio erano dei veri e propri contratti vincolanti tra le parti. Chi desiderava prendere moglie chiedeva a chi aveva la tutela della donna una formale promessa e a sua volta prometteva. Questa contrattazione si chiamava sponsalia (fidanzamento). Se le promesse venivano rotte senza giusta causa, un giudice condannava la parte inadempiente ad una pena pecuniaria.

Durante il fidanzamento avveniva lo scambio di doni: si trattava in genere di stoffe pregiate, tappeti, tendaggi o cuscini per l'arredamento o per le vesti. L'uomo donava poi alla donna l'anulus pronubus, l'anello di fidanzamento. Era un anello di ferro rivestito d'oro, oppure interamente d'oro, che durante la cerimonia veniva infilato all'anulare, perché da lì, così osservavano i medici greci, partiva un sottile nervo fino al cuore.

Il matrimonium era iustum (cioè valido) in presenza della capacità di entrambi gli sposi a contrarre matrimonio con un altro cittadino romano (conubium) e del consenso al vincolo (affectio maritalis). Altra condizione essenziale era la reale convivenza, che iniziava con la deductio in domum (trasferimento nella casa) della donna nella casa del marito. La deductio non era una formalità costitutiva del matrimonio ma la prova del suo inizio, accompagnata quindi da cerimonie e feste a seconda dello stato socio-economico degli sposi.

La più antica forma di matrimonio era quella cum manu, ossia tale da determinare la perdita di vincoli con la famiglia d'origine della sposa, che entrava di fatto in un altro gruppo familiare. Il marito poteva acquisire la manus (potestà) sulla moglie a seguito della celebrazione di particolari cerimonie nuziali come la confarreatio o la coemptio. I poteri della manus arrivavano a comprendere il diritto di uccidere la propria moglie, come stabilito da una legge attribuita a Romolo, nel caso in cui avesse commesso adulterio o avesse bevuto vino. Forma di matrimonio sine manu, invece, era l'usus, che manteneva vivo il legame con la famiglia d'origine della sposa. Il meccanismo alla base era quello dell'usucapione (modo di acquisto della proprietà di un bene mediante il suo possesso continuativo, per un tempo determinato dalla legge): nelle leggi delle XII tavole si stabiliva che le cose mobili potessero essere usucapite dopo un anno; in questo senso, dopo un anno di convivenza, il marito diventava proprietario della moglie. Se la moglie, però, si fosse allontanata da casa per tre giorni di seguito in un anno, si sarebbe ritenuto interrotto l'usus maritalis (cd. trinoctii usurpatio), impedendo alla manus di realizzarsi. L'usus fu abolito da Augusto.

I processi penali nella Roma repubblicana

Nella fase immediatamente successiva all'emanazione delle XII Tavole i processi capitali e quelli per i quali era prevista una pena pecuniaria erano affidati alle assemblee popolari: i comizi centuriati nel primo caso e i concilia plebis (prima, poi comitia tributa) nel secondo. Nonostante queste differenze, lo svolgimento del processo aveva caratteristiche omogenee ed era lungo e complesso. Per far fronte a esigenze di efficienza ed efficacia, dal II secolo a.C., le cd. quaestiones perpetuae, corti regolari e permanenti, presiedute da un magistrato, soppiantarono il processo popolare. Anche in questo caso, pur con alcune differenze, esisteva una certa omogeneità nello svolgimento del processo.

L'azione giudiziaria non era d'ufficio ma motivata da un'accusa mossa da un privato cittadino che intendeva (o fingeva di) agire nell'interesse collettivo. Prima attività necessaria da parte dell'accusatore era la presentazione di un'istanza al magistrato presiedente la corte, in modo da ottenere autorizzazione ad accusare; autorizzato, comunicava all'accusato di presentarsi in tribunale e, dinanzi al magistrato, lo accusava formalmente, interrogandolo allo scopo di far emergere le colpe. Al magistrato spettava la verbalizzazione di quanto accaduto, che veniva poi sottoscritta dall'accusatore e collocata in un apposito registro. A questo punto il magistrato stabiliva la data del giudizio e si procedeva al sorteggio dei giurati. Dalle liste della corte veniva estratta una rosa di nomi superiori al necessario e, ricusati i non graditi delle due parti in causa, si otteneva il numero complessivo dei giurati, che in genere variava tra 50 e 75.

A questo punto, esaurita la fase preliminare, si procedeva con il dibattimento vero e proprio nel quale accusato e accusatore potevano presentare testimoni a deporre, in modo da rafforzare la propria versione dei fatti. Poteva avvenire, ed era frequente, l'interrogatorio incrociato di uno stesso testimone. Le parti erano assistite ognuna dai propri avvocati. Il magistrato che presiedeva aveva il compito di controllare esclusivamente la correttezza della procedura e non poteva intervenire. I giurati non potevano consultarsi tra loro. Nella maggioranza dei casi era la capacità oratoria degli avvocati a fare la differenza.

Terminato il dibattimento la giuria procedeva al voto, inserendo in un'urna ognuno la propria tavoletta cerata. Il computo dei voti determinava il verdetto, che veniva poi annunciato dal magistrato presiedente. Tale verdetto era esclusivamente di condanna o di assoluzione: era la norma che aveva istituito la corte, in genere, a definire le pene previste, che non erano oggetto di dibattimento.

Le corti permanenti continuarono a funzionare anche nella prima età imperiale, andando incontro ad un lento e progressivo declino, che le vide essere sostituite dai tribunali del principe, da quelli dei suoi prefetti e del senato.

Attributi e simboli nella rappresentazione della Giustizia

Nell'iconografia tradizionale la Giustizia è raffigurata con la bilancia, il più antico degli attributi, al quale si aggiungono e alternano nel tempo la spada, come simbolo di punizione dei malvagi, il leone, come espressione di forza, e la cecità, segnalata dalla benda, come simbolo di imparzialità. Tali attributi hanno origini lontane. Giustizia e bilancia si trovano associate già nelle rappresentazioni egiziane del peso del cuore del defunto mentre è nel mondo greco che la bilancia si trova rappresentata tra le mani di una figura femminile identificata con Astrea, o Dike, figlia di Zeus e di Temi, custode delle leggi e protettrice dei tribunali. Ancora con l'attributo della bilancia la Giustizia si trova personificata sulle monete romane di epoca imperiale. Nelle emissioni flavie si inserisce al rovescio come sinonimo di equità imperiale (Aequitas Augusti).

In ambito cristiano la scena del giudizio finale riprende il precedente egiziano, con l'aggiunta di un nuovo elemento fondamentale per la composizione dell'immagine: la spada, attributo del comando e della potenza politica. Quest'ultima, con la bilancia, è posta nelle mani di San Michele Arcangelo che ha il compito di pesare le anime, così come avveniva nelle rappresentazioni egiziane. In questi casi si fa riferimento più al giudizio in sé che alla Giustizia in quanto tale.

Durante il periodo medioevale la Giustizia diviene una delle quattro virtù cristiane: Prudenza, Giustizia, Fortezza e Temperanza. All'idea di Giustizia si associa quella di ordine e armonia, di cui la bilancia continua a essere simbolo, ma è la spada, che viene introdotta in questo periodo, che trasforma completamente l'immagine. L'unione tra bilancia e spada risale infatti al XIII secolo, quando si inizia ad instaurare nelle città un ordine penale pubblico.

Sul finire del Medioevo la benda entra a far parte degli attributi ricorrenti della Giustizia, ma è solo in coincidenza con l'entrata in vigore della Costituzione Criminale Carolina voluta da Carlo V (1532) che, in relazione al passaggio dalle consuetudini processuali locali al diritto comune, l'immagine della Giustizia bendata acquisisce una connotazione positiva di imparzialità.

La provocatio ad populum

La provocatio ad populum è un istituto del diritto pubblico romano, di periodo repubblicano, che consisteva nella possibilità per un cittadino romano di sottrarsi alle pene a lui destinate dal potere coercitivo magistratuale, facendo appello al popolo in assemblea. Tale possibilità, originariamente prevista solo per i cittadini romani e solo a Roma, subì un significativo ampliamento con la Lex Porcia, di inizio II secolo a.C.: P. Porcio Leca fece infatti approvare una legge che consentiva l'applicazione dell'istituto anche in Italia e nelle province. I discendenti di Leca orgogliosamente rivendicheranno questo merito, coniando una moneta con la rappresentazione di un appello al popolo da parte di un cittadino minacciato di fustigazione da un comandante militare.

La collocazione cronologica della sua introduzione è molto discussa. La tradizione riporta ben tre provvedimenti legislativi (tutti riconducibili ad esponenti della gens Valeria), emanati in tre diversi momenti, in tema di provocatio: nel 509 a.C., nel 449 a.C. e il terzo, più recente, nel 300 a.C. È possibile che, essendo l'istituto finalizzato ad arginare il potere coercitivo dei magistrati dotati di imperium, fosse stato necessario ribadire nel tempo la sua importanza e il suo ambito di applicazione. Non sembra verosimile che l'istituto esistesse già in età regia. Suggestivo è però il racconto quasi "archetipico" di un primissimo appello al popolo in età regia, contenuto in Livio. La vicenda è quella della guerra fratricida tra Roma e Albalonga, le cui sorti vennero affidate a un duello tra tre guerrieri trigemini di ciascuno dei due popoli: gli Orazi per i romani; i Curiazi per gli albanesi. Al momento del rientro a Roma, l'Orazio superstite uccise la propria sorella, accusata di piangere il nemico (uno dei Curiazi era il suo fidanzato), piuttosto che di gioire per il ritorno dell'eroe. Il re Tullo Ostilio, rifiutatosi di gestire in prima persona l'accusa di perduellio (reato di alto tradimento) all'Orazio, affidò dapprima la gestione della causa a dei magistrati dalla specifica competenza sul reato (duumviri perduellonis) e poi, quando essi si furono pronunciati per la colpevolezza, sollecitò il condannato a rivolgersi al popolo, da cui egli ottenne assoluzione.

La Giustizia militare

La Giustizia militare fu sempre più rigorosa rispetto a quella civile, e ciò fu da ricondurre alla pericolosità nel gestire una moltitudine di persone abituate alla violenza e ai sacrifici, e per di più armate, tanto da far scrivere a Livio che "l'atrocità della pena rese i soldati più obbedienti al comandante" (Tito Livio, "Ab Urbe condita", VIII.8.1). Dobbiamo inoltre ricordare la delicata responsabilità che ciascuno soldato assumeva all'interno dell'esercito, dalla cui condotta durante una battaglia derivava la sopravvivenza, non solo dei suoi commilitoni ma anche quello della legione stessa. In situazioni critiche, per evitare che l'istinto di sopravvivenza prevalesse sul dovere di combattere, era necessario che ad un severo allenamento si accompagnasse la minaccia di severe punizioni, che nella forma più estrema si configuravano nella pena di morte.

Nel periodo più arcaico, la giustizia militare era garantita da norme sacro-giuridiche, in cui la religione e la superstizione si mescolavano frequentemente con gli interessi di potere di coloro che erano al comando dello Stato. Il popolo Romano aveva la convinzione che potesse primeggiare sugli altri popoli grazie alla precisa osservanza delle leggi umane e divine, perché "gli dei, infatti, favorivano il rispetto degli obblighi morali e la lealtà, virtù grazie alle quali il popolo era assunto a tanta grandezza" (TITO LIVIO, "Ab Urbe condita", XLIV.1.11). A tali regole non poteva sottrarsi nessun membro militare, dal Legatus legionis al semplice miles. Durante la Monarchia e l'alta Repubblica, la guerra era mossa dagli aristocratici a favore dell'interesse personale delle singole gentes patrizie, come, ad esempio, nella battaglia del Cremera ad opera della gens Fabia, mentre durante la bassa Repubblica i generali approfittavano del proprio rapporto con i milites per imporre il proprio potere.

Nell'alto Impero la giustizia era gestita direttamente dagli Imperatori, poiché come scritto nel Digesto (DIGESTO, I, 15, 3) "la protezione della sicurezza pubblica doveva appartenere a nessun altro se non all'imperatore e che nessun altro fosse all'altezza della carica". L'estrema severità con cui veniva gestita la disciplina militare, tramite pene che andavano dall'umiliazione personale alla condanna a morte, ci viene raccontata da Svetonio (Vite dei dodici Cesari, Augusto, XXIV.3-7) dove Augusto "congedò con ignominia l'intera legione, che obbediva in modo troppo insolente, e ne sciolse anche altre, che chiedevano con eccessiva insistenza il congedo, senza accordare loro i premi per il servizio prestato. Dopo averle decimate, nutrì di orzo le coorti che avevano lasciato le loro posizioni. Se colpevoli di avere abbandonato il proprio posto, punì con la morte sia i centurioni che i soldati semplici, mentre per gli altri generi di colpe inflisse diversi tipi di punizioni, comandando ad esempio che stessero tutto il giorno in piedi davanti al pretorio, talvolta muniti della sola tunica e discinti, spesso tenendo in mano una pertica di dieci piedi o una zolla erbosa".

Però, come sempre avviene per le questioni umane, la giustizia pubblica diveniva frequentemente un fattore privato e personale, tanto che, quando fu ucciso Caligola, gli "furono trovati fra i suoi documenti segreti due scritti, aventi rispettivamente come titolo Gladium e Pugio, che contenevano i nomi e i crimini di coloro che egli aveva destinato alla morte (Gaio Svetonio Tranquillo, Vite dei dodici Cesari, Caligula, XLIX.3). Questi elenchi di persone indesiderate definivano la modalità con cui era prevista la loro soppressione, per cui quelle sotto la scritta "Gladio" erano da sottoporre allo ius gladii, una morte ufficiale e dignitosa, mentre quelle sotto la definizione "Pugio" eliminate in modo occultato tramite sicari.

A partire dal III secolo d.C., in particolare proprio quando era imperatore Settimio Severo, al fine di sottrarre l'applicazione delle pene afflittive al libitum ducis sive imperatoris, si delineò l'esigenza di raccolte organiche delle constitutiones principum de rei militari, dal momento che la continua successione di imperatori, cui si assistette a partire dal II secolo d.C., portò alla comparsa di un numero eccessivo di norme e difficilmente

reperibili. Inoltre, la mancanza di qualsiasi aspetto sacrale delle violazioni nell'opera del giureconsulto Modestino della metà del III secolo d.C. ci dimostra come il sistema giudiziario militare Romano raggiunse la piena maturità, presentandosi in una forma puramente giuridica.